



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Area Tecnica | Determinazione n. 41 | Del 11/04/2019 | Originale |
|--------------|----------------------|----------------|-----------|

Registro Generale N. 154
Del 17/05/2019

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Determina a contrarre, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Società SIGNALTRAFFIC S.r.l.s. CIG: Z182802909 |
|----------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°13, del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2019-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo "*responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati*";

Dato Atto che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **01.01 - 30.06.2019**, giusto decreto del Sindaco **n.10**, del **28/12/2018**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;

Visto l'art. 38 c. 7 del Codice della Strada che impone agli Enti proprietari delle strade, l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali, "di sostituire reintegrare o rimuovere, quando questa sia particolarmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale sia stata collocata", mantenendola pertanto sempre in perfetta efficienza;

Visto l'art. 14 del Codice della Strada "Poteri e compiti degli Enti proprietari della strada" che impone agli Enti proprietari, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica prescritta allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale veicolare e pedonale;

Vista la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 relativa alla "Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione", dalla quale emerge che la manutenzione della segnaletica stradale sia un compito specifico dell'Ente proprietario, di estrema importanza al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e in particolare il punto 7.2 indica i comportamenti da adottare da parte degli Enti Proprietari delle strade, in relazione al patrimonio di arredo stradale del quale la segnaletica fa parte;

Considerato che l'omesso, intempestivo intervento di ripristino della segnaletica stradale può dar luogo a responsabilità civili e penali in capo ad Amministratori e dipendenti incaricati dei procedimenti; 23/05/1924, n. 827;

Dato Atto che si deve procedere alla realizzazione di vari interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale, presente nel centro abitato oltre che nell'agro del territorio di competenza;

Preso Atto che questo Comune non ha in organico personale e mezzi idonei da adibire allo scopo e che, pertanto, per garantire l'esecuzione delle attività di manutenzione in oggetto, è necessario fare riferimento ad un soggetto sterno, di adeguata professionalità ed in possesso di attrezzature specifiche con lo scopo di ottenere l'esecuzione a regola d'arte;

Considerato che trattasi di lavori di modesta entità relativa ad una tipologia non suddivisibile in lotti, oltre che spesa volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni dell'ente nonché la sicurezza e tutela del patrimonio pubblico;

Stabilito quindi, di procedere sollecitamente all'affidamento in oggetto, in quanto può essere svolto direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art.37 del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 e lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di Euro 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs.n.50/2016;

Visto, inoltre, l'Art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs 16/04/2016 n°50 (Contratti sotto soglia) quale testualmente recita:

2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ~~adeguatamente motivate anche senza previa consultazione di due o più operatori economici~~ o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- *lo statuto comunale*;

- *l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesso da/le disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

- l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, relativo all'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

- la circolare 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", nella quale si chiarisce che "per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale".

- l'art. 1 - comma 449 - della Legge 488/1999 e s.m.i. e dall'art. 7 - comma 2 - Legge 94/2012 evidenziando che al momento non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip SpA (Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze), avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura alla quale poter

eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 Dicembre 1999, N. 488;

- che, parimenti, NON risulta possibile attivare apposita procedura di gara sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip stessa in quanto il lavoro richiesto non risulta presente, vista anche l'urgenza di procedere;
- l'art.9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge n. 102 del 2009: ("Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" che dispone: "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accettare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
- la LEGGE 13.8.2010 N. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e ss.mm.ii.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010 che prevede la richiesta del CIG anche in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

Considerato che per l'affidamento del contratto d'appalto dei lavori non necessita provvedere ad una specifica progettazione, ma è sufficiente e compatibile con la sola richiesta di formulazione di offerta da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di legge;

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguitamento dell'interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di chiedere un preventivo all'operatore economico Società **SIGNALTRAFFIC S.r.l.s** con Sede legale nella Via Italia n°15 – 09134 Cagliari, P.IVA E C.F. 03651730925, operatore economico idoneo ad eseguire i lavori richiesti, il quale si è reso disponibile all'esecuzione immediata dell'intervento;

Valutato il preventivo di spesa formulato dalla Società **SIGNALTRAFFIC S.r.l.s** con Sede legale nella Via Italia n°15 – 09134 Cagliari, P.IVA E C.F. 03651730925, dell'importo complessivo pari a **€ 6.480,80** oltre Iva, depositato agli atti, che risulta essere congruo rispetto alle necessità e agli obiettivi di codesta amministrazione, corrispondente alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto in relazione al valore di modesta entità posto a base dell'affidamento;

Ritenuto pertanto, potersi avvalere delle procedure di affidamento semplificate come previsto dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 c. 2 lett. a), dando atto che l'importo stimato della è di **€ 6.480,00** esclusa l'IVA di legge, quindi inferiore alla determinata soglia di € 40.000,00, e che si è preventivamente proceduto a una indagine di mercato per la selezione del fornitore;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice **CIG è Z182802909**, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

Di Approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di Affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Società **SIGNALTRAFFIC S.r.l.s** con Sede legale nella Via Italia n°15 – 09134 Cagliari, P.IVA E C.F. 03651730925, l'intervento di manutenzione della segnaletica verticale,

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii.;

Di Prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro **6.840,00**, non assoggettati a ribasso, esclusa IVA, nella misura di legge;

Di Impegnare la spesa complessiva di **€. 8.344,80** necessarie per l'esecuzione dei lavori di che trattasi a favore della Società **SIGNALTRAFFIC S.r.l.s.**, con imputazione nel modo cui segue:

| Missione | Programma | Piano dei Conti | | | | Capitolo | Articolo |
|----------|-----------|-----------------|---|---|---|----------|----------|
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20810137 | 1 |

Di Dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Graziano Piras;

Di Acquisire i seguenti codici: **CIG: Z182802909**

Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Di Trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

- Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: **favorevole**.

Lì, 17/05/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

| | |
|-----|-------------------|
| DAL | 23/05/2019 |
| AL | 07/06/2019 |

Il Responsabile delle Pubblicazioni